

XVII legislatura

**A.S. 1612:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"**

Settembre 2014  
n. 63



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

<b>Direttore ...</b>	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
<b>Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi</b> dott. Renato Loiero	tel. 2424
<b>Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata</b> avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
<b>Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa</b> dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
<b>Consigliere addetto al Servizio</b> dott. Melisso Boschi	tel. 3731
<b>Segretari parlamentari</b> dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<b>Capo I Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti .....</b>	<b>3</b>
<i>Articolo 1 (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria) .....</i>	<i>3</i>
<b>Capo II Procedura di negoziazione assistita da un avvocato .....</b>	<b>4</b>
<i>Articolo 2 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Improcedibilità) .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 (Non accettazione dell'invito e mancato accordo).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 (Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) .....</i>	<i>8</i>
<i>Articoli da 7 a 11 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro (Art. 7); Interruzione della prescrizione e della decadenza (Art. 8); Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza (Art. 9); Antiriciclaggio(Art. 10); Raccolta dei dati (Art. 11)).....</i>	<i>10</i>
<b>Capo III Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio .....</b>	<b>12</b>
<i>Articolo 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile).....</i>	<i>12</i>
<b>Capo IV Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione .....</b>	<b>14</b>
<i>Articolo 13 (Modifiche al regime della compensazione delle spese).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 14 (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 15 (Dichiarazioni rese al difensore) .....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 16 (Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).....</i>	<i>15</i>
<b>Capo V Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali .....</b>	<b>16</b>
<i>Articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 18 (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) .....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo).....</i>	<i>19</i>
Commi 1-6 tranne comma 2, lett. a) e comma 3 .....	19
Comma 2, lett. a) e comma 3 (Procedimenti di esecuzione mobiliare).....	23
<i>Articolo 20 (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche) .....</i>	<i>26</i>

<b>Capo VI Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria.....</b>	<b>28</b>
<i>Articolo 21 (Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati) ....</i>	<i>28</i>
<b>Capo VII Disposizioni finali .....</b>	<b>29</b>
<i>Articolo 22 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>29</i>

**Capo I**  
**Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei**  
**procedimenti civili pendenti**

***Articolo 1***  
***(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)***

Il comma 1 stabilisce che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non é stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

Il comma 3 afferma che il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

Il comma 4 stabilisce che quando la trasmissione a norma del comma 2 é disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo é riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, é stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

Il comma 5 afferma che nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

**La RT** riferisce che le norme dispongono la promozione di procedimenti arbitrali per talune tipologie di cause civili, con esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, pendenti dinanzi il tribunale o la corte di appello, per le quali non è stata ancora assunta la decisione.

Non si rilevano effetti finanziari negativi in termini di minor gettito per l'erario, in quanto, trattandosi di procedimenti già iscritti a ruolo, sono stati già assolti dalle parti gli obblighi di versamento del contributo unificato.

Con particolare riferimento ai collegi arbitrali di cui al comma 2, si rappresenta che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in virtù dell'applicazione delle disposizioni recate dal Libro IV Titolo VIII del codice di procedura civile Art. 814 (diritti degli arbitri), secondo cui gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata e le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

**Al riguardo**, alla luce degli elementi forniti dalla RT, circa l'assoluta neutralità finanziaria delle norme, non ci sono osservazioni.

## **Capo II**

### **Procedura di negoziazione assistita da un avvocato**

#### ***Articolo 2***

#### ***(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)***

Con il comma 1, si disciplina la convenzione di negoziazione assistita, definendola come l'accordo con il quale le parti convengono di cooperare con lealtà e buona fede per la risoluzione amichevole di una controversia, avvalendosi dell'assistenza di avvocati iscritti all'Albo professionale. Il comma 2 disciplina il contenuto della convenzione - da stipularsi in forma scritta a pena di nullità - con riguardo specifico al termine per l'esperimento della procedura che non potrà essere inferiore ad un mese ed all'oggetto dell'accordo che non potrà interessare diritti indisponibili. Dopo aver attribuito ai legali il potere di autenticare le firme apposte alla convenzione, con il comma 3 si pone a carico degli avvocati, come dovere deontologico, l'obbligo di informare i clienti, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, della possibilità di far ricorso alla convenzione di negoziazione assistita.

**La RT** evidenzia che le disposizioni in titolo sono volte a favorire accordi tra le parti per risolvere in via amichevole le controversie in materia di diritti disponibili, tramite l'assistenza dei propri avvocati ai quali è riconosciuto il potere di autenticare le sottoscrizioni apposte alla convenzione.

**Al riguardo**, si evidenzia che alla disposizione non sono stati associati effetti finanziari, diversamente da quanto si legge in RT con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3 per le quali la convenzione di negoziazione assistita è posta come condizione di procedibilità dei ricorsi in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti e di quelli per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro. In detti casi, dunque, il tentativo di conciliazione, avvalendosi della convenzione in

commento, dovrà essere necessariamente esperito ed in considerazione di ciò è stata considerata in RT come concreta la probabilità che una percentuale delle vertenze sia definita attraverso la negoziazione assistita, con i conseguenti riflessi finanziari in termini di minori incassi a titolo di contributo unificato<sup>1</sup> che la RT ha provveduto a quantificare. Non altrettanto si è ritenuto di effettuare per la norma in esame che, nel delineare l'istituto, parrebbe avergli attribuito una portata generale di strumento deflattivo del contenzioso per la risoluzione bonaria delle controversie nella materia dei diritti disponibili mentre le fattispecie previste agli articoli 3 e 6 recano la disciplina di talune applicazioni dell'accordo di negoziazione negli ambiti di materia considerati. Pur trattandosi, nella configurazione generale, di uno strumento facoltativo del quale le parti potrebbero ben decidere di non avvalersi, è ragionevole ipotizzare, qualora l'istituto trovi affermazione nelle prassi operative come negli intendimenti del Governo, che anche alla disposizione in commento possano associarsi effetti finanziari, tanto maggiori quanto più la negoziazione assistita avrà successo evitando l'instaurarsi di quei contenziosi che troverebbero la loro definizione attraverso la nuova forma conciliativa introdotta con la disposizione in esame; effetti che in ottica prudenziale ed in coerenza con l'impostazione seguita in RT a commento dell'articolo 3, andrebbero considerati e quantificati anche in relazione alla fattispecie in esame.

Appaiono quindi opportuni chiarimenti sul punto.

### ***Articolo 3 (Improcedibilità)***

Le disposizioni in commento qualificano l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità con specifico riguardo alle domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ed alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50 mila euro.<sup>2</sup> La disciplina in commento non trova invece applicazione per le controversie relative ad obbligazioni contrattuali nascenti da contratti perfezionati tra professionisti e consumatori<sup>3</sup> e nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Dopo aver indicato le situazioni in cui la condizione di procedibilità si considera avverata, introdotto il regime delle eccezioni opponibili nonché altre norme procedurali pertinenti al nuovo istituto, il comma 3 dispone l'espressa esclusione dell'esperimento della nuova forma conciliativa come condizione di procedibilità nei procedimenti per ingiunzione, di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, in camera di consiglio e nell'azione civile esercitata nel processo penale. Con il comma 4 si dispone che

---

<sup>1</sup> Si ricorda che negli ultimi anni si sono succeduti a breve distanza di tempo diversi interventi legislativi in materia di contributo unificato per la copertura di oneri finanziari, ai quali sono stati associati effetti di maggior gettito per importi significativi: 53 mln di euro circa di maggiori entrate per effetto dell'articolo 53 del D.L. n. 90 del 2014, 77 mln annui in relazione all'articolo 37 del D.L. n. 98 del 2011, 8 mln annui per il D.L. n. 1 del 2012 e 42 mln per le disposizioni della legge di stabilità per il 2013, articolo 1, commi 17, 18, 25, 26 e 27.

<sup>2</sup> Ad eccezione dei casi di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5, comma 1-*bis* del d. lgs. n. 28 del 2010.

<sup>3</sup> L'eccezione, come si legge nella relazione illustrativa, trova la sua ragion d'essere per l'attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori attraverso organismi ADR.

l'esperimento della nuova forma conciliativa non possa precludere la concessione di provvedimenti cautelari o d'urgenza né la trascrizione della domanda giudiziale. Dopo aver fatte salve le disposizioni che contemplano speciali procedimenti obbligatori di mediazione e di conciliazione, con il comma 6, si disciplinano i casi in cui una delle parti versi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il comma 8, infine, correla l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni in commento al decorso di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

**La RT**, dopo aver evidenziato che le disposizioni in commento sono tese a deflazionare consistentemente il contenzioso giudiziario con evidenti effetti di risparmio in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, connesse allo svolgimento dei procedimenti civili, rappresenta possibili effetti finanziari di minor gettito per mancato introito del contributo unificato, nei casi in cui il raggiungimento dell'accordo tra le parti escluda il ricorso alla controversia per via giudiziaria.

Dopo aver premesso che non si dispone di dati analitici utili a valutare con sufficiente attendibilità detti effetti finanziari e che è impossibile stabilire a priori il numero di procedimenti che potranno essere definiti attraverso la nuova forma conciliativa, giunge a stimare in circa 3,5 milioni di euro, in ragione d'anno, il minor gettito associabile all'introduzione delle disposizioni in esame.

A tal fine, la RT ipotizza in circa 35.000 ogni anno i procedimenti che saranno definiti con la procedura della negoziazione assistita. Calcolando un importo medio del contributo unificato di 100 euro, che corrisponde, arrotondato, all'importo del secondo scaglione di valore del contributo stesso (98 euro), determina in 3.5 mln (35.000 X 100 euro = 3.500.000,00) gli effetti di minor gettito. Con riferimento al comma 6, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, si prevede la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in linea con l'art. 17, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2010).

**Al riguardo**, si osserva che, pur nella consapevolezza delle difficoltà della stima, andrebbero comunque fornite informazioni e dati ulteriori in assenza dei quali non è possibile affermare il carattere prudenziale della quantificazione indicata; ad esempio sarebbe necessario poter disporre di dati sul numero di procedimenti sopravvenuti ogni anno (nuove iscrizioni a ruolo negli anni più recenti), nelle materie considerate (risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento fino a 50.000 euro); il dato permetterebbe di poter riscontrare, ad esempio, in quali termini percentuali, in rapporto all'entità delle nuove iscrizioni a ruolo per le materie considerate dalla norma, si porrebbero i 35.000 procedimenti che si ipotizza essere definiti attraverso la nuova forma di conciliazione. Si evidenzia, ad esempio con riguardo ai soli procedimenti per risarcimento danni da circolazione presso gli uffici del giudice di pace, che per l'anno 2012 sono sopravvenuti in totale 272.443 procedimenti



(297.636 nel 2011 e 296.869 nel 2010)<sup>4</sup>. Il dato peraltro non rappresenta il totale delle nuove vertenze in materia in quanto la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti è attribuita nei casi in cui il valore della controversia non superi i 20.000 euro (art. 7, comma 2 c.p.c.); per tali tipologie di danni il ricorso alla nuova forma conciliativa prescinde dal valore delle relative vertenze<sup>5</sup>.

L'indicazione di un numero di accordi definiti con la procedura di negoziazione assistita come dato costante nel tempo (35.000 casi) non tiene conto poi della possibilità che l'istituto possa affermarsi come strumento di risoluzione bonaria del contenzioso e, favorendo un mutamento culturale dei cittadini in materia, consentire un numero via via crescente di definizioni delle liti in forma consensuale. Non è poi possibile riscontrare positivamente, in assenza di altri elementi informativi a supporto, l'indicazione dell'importo medio pari ad euro 100 del contributo unificato assunto a base della quantificazione. Tale importo, arrotondato, corrisponde al secondo scaglione di valore che, si ricorda, è riferito ai processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200 euro. In proposito le vertenze potenzialmente interessate dall'ambito applicativo delle disposizioni in commento riguardano sia la materia del danno da circolazione di veicoli indipendentemente dal valore della controversia sia le azioni per il pagamento di somme fino a 50.000 euro. Si ricorda che il contributo unificato, in via generale, per i processi di valore superiore a 5.200 euro fino a 26.000 euro è pari a 237 euro e per quelli di valore superiore a 26.000 euro fino a 52.000 euro è pari ad euro 518. Il contributo unificato giunge fino ad euro 1.686 per le vertenze di valore superiore a 520.000 euro. Appaiono pertanto necessarie informazioni in proposito a supporto del carattere prudenziale dell'opzione di assumere il secondo scaglione di valore del contributo unificato come base del calcolo. Da quanto precede, trattandosi di oneri associati a valutazioni previsionali per le quali sussistono in ogni caso elementi di forte incertezza, appare necessario che alle disposizioni in commento si accompagnino attività e strumenti volti a consentire un attento e puntuale monitoraggio dell'andamento dell'istituto nell'esperienza applicativa accompagnato dalla previsione, nella norma di copertura al cui commento si fa rinvio, di una apposita clausola di salvaguardia

---

<sup>4</sup> Ministero della giustizia, Statistiche, *Procedimenti per risarcimento danni circolazione presso gli uffici di giudice di pace per distretto e anno - Anni 2009-2012*, [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.wp?previousPage=mg\\_1\\_14&contentId=SST994047](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST994047)

<sup>5</sup> Si rappresenta di contro che il D.L. n. 69 del 2013, nel ridisciplinare la mediazione obbligatoria dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272) che ha dichiarato illegittimo il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 28 del 2010 per eccesso di delega, ha espunto dall'ambito applicativo della nuova mediazione la materia del risarcimento del danno da circolazione veicoli e natanti. A supporto della scelta, nella relazione illustrativa al ddl di conversione del decreto n. 69, sono stati forniti alcuni dati statistici che mostrano che dal 21 marzo 2011 al 30 giugno 2012 le predette controversie - a fronte di una percentuale generale del 46,4 per cento di raggiungimento dell'accordo nei casi di aderente (alla domanda di mediazione) comparso, registrano una percentuale del 96,2 per cento di aderente non comparso; la funzionalità della mediazione nel settore è risultata quindi particolarmente bassa per le dinamiche innescate dalla decisiva presenza dell'ente assicurativo.

per far fronte ad eventuali e possibili disallineamenti tra onere previsto e quello effettivamente riscontrato.

**Articolo 4**  
***(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)***

Con il comma 1 si prevede che l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita debba indicare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione ovvero il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini della condanna alle spese di causa, della sussistenza della responsabilità aggravata del soccombente (art. 96 c.p.c.) ovvero ai fini dell'ingiunzione prevista dall'articolo 642, primo comma del c.p.c. L'avvocato che formula l'invito provvede a certificare la firma apposta (comma 2). Gli avvocati designati dalle parti certificano la dichiarazione di mancato accordo (comma 3).

**La RT** rappresenta che la norma disciplina le condizioni e le modalità dell'invito a stipulare la convenzione nonché la dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati designati con effetti di neutralità finanziaria.

**Al riguardo**, nulla da osservare per quanto di competenza.

**Articolo 5**  
***(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)***

Con il comma 1, si attribuisce all'accordo di negoziazione assistita che definisce la lite valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Qualora l'accordo interessi vicende giuridiche trascrivibili ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, al fine di poter consentire l'esecuzione della formalità, si prevede che la sottoscrizione del processo verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. Si configura infine come illecito disciplinare l'impugnativa di un accordo da parte dell'avvocato che ha partecipato alla sua redazione.

**La RT**, dopo aver ricordato che con la norma si fissa l'esecutività degli accordi raggiunti, disponendo, per quelli trascrivibili ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, conclude non ravvisando profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, nulla da osservare per quanto di competenza.

**Articolo 6**  
***(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)***

Con il comma 1, la convenzione di negoziazione assistita è indicata come lo strumento per definire la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il suo

scioglimento nei casi di separazione personale ovvero per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Alla convenzione di negoziazione non è consentito ricorrere in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. La definizione dell'accordo a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. E' fatto quindi obbligo all'avvocato di trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Dopo aver disciplinato le sanzioni a carico degli avvocati inadempienti tale obbligo, con il comma 5 si interviene infine sugli articoli 49, 63 e 69 del D.P.R. n. 396 del 2000 al fine di coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni in commento.

**La RT**, sulla base di dati statistici disponibili, indica in 80.624 casi il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, dei quali circa il 50 per cento avviene con presenza di figli minori. Il numero dei casi di possibile utilizzo dell'istituto della convenzione della negoziazione assistita da un avvocato, ammonta, pertanto, a 40.312. Ipotizza quindi che circa 10.000 casi in ragione d'anno aderiranno all'istituto della negoziazione assistita. Si assumono quindi in ulteriori 7.000 casi circa, quelli che si avvarranno delle disposizioni contenute nel successivo art.12 in tema di richiesta congiunta all'Ufficiale di stato civile di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La RT valuta come prudentiale la stima di 10.000 casi, determinata sulla base del 25 per cento dei procedimenti iscritti in materia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevati nel periodo 2012, senza la presenza di figli minori ( $40.312 \times 25 : 100 = \text{circa } 10.000$ ).

Considerato che, per tale tipologia di procedimenti, il contributo unificato dovuto dalle parti ammonta a 43,00 euro e che non è dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002, il minor gettito per l'erario è stato valutato in circa euro 430.000,00.

La RT conclude richiamando l'attenzione sulla previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5 mila a euro 50 mila, per l'avvocato inadempiente agli obblighi di trasmissione, nel termine di 10 giorni, all'ufficiale di stato civile, della copia autentica e certificata dell'accordo.

**Al riguardo**, si osserva che andrebbero forniti dati ed informazioni ulteriori per il riscontro della quantificazione.

In particolare andrebbero indicati:

- la banca dati statistici dalla quale è tratto il numero di 80.624 casi complessivi di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali e la conferma che i dati riguardano le nuove vertenze (procedimenti sopravvenuti) e l'anno 2012;

- il numero di separazioni consensuali e quello dei divorzi consensuali sopravvenuti nell'ambito del totale di 80.624 casi;
- informazioni che consentano di ritenere detto dato non crescente o comunque stabile nel tempo;
- elementi informativi che permettano di ritenere attendibile l'aver assunto in circa ¼ (10.000 casi) le ipotesi di ricorso alla convenzione di negoziazione nelle materie considerate dalle disposizioni in commento ed in 7000<sup>6</sup> casi le fattispecie per le quali si prevede il ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 12.

Si evidenzia che da dati tratti dal Ministero della Giustizia<sup>7</sup> per l'anno 2012 si registrano 64.718 casi di separazioni consensuali sopravvenuti (un dato in leggera flessione rispetto a quello evidenziato negli anni 2011, 2010 e 2009, pari rispettivamente a 67.701, 68.757, 68.185) e divorzi consensuali sopravvenuti indicati in 36.168 casi (anche per tale fattispecie il dato è in leggera flessione rispetto a quello indicato per gli anni 2011, 2010 e 2009 pari rispettivamente a 37.664, 38.142 e 38.200). I casi di revisione delle condizioni di separazione e divorzio sopravvenuti sono indicati in 12.815 per il 2012 (12.246 nel 2011, 12.944 nel 2010 e 12.345 nel 2009). Procedendo alla somma dei primi due aggregati (separazioni consensuali e divorzi consensuali) si giunge per l'anno 2012 ad un numero di 100.886 casi e ad un numero di 113.701 aggiungendovi anche i casi di revisione delle condizioni di separazione/divorzio. Appaiono quindi necessarie informazioni a supporto dell'indicazione del numero di casi (80.624) posti a base della quantificazione. La stessa inoltre non sembra tener conto del fatto che tali nuove forme di separazione e divorzio potrebbero affermarsi nel tempo facendo registrare un andamento crescente con conseguenti effetti sull'onere finanziario associabile.

Si riscontra infine positivamente il riferimento ad euro 43 quale importo del contributo unificato pertinente in materia.

#### **Articoli da 7 a 11**

***(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro (Art. 7); Interruzione della prescrizione e della decadenza (Art. 8); Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza (Art. 9); Antiriciclaggio (Art. 10); Raccolta dei dati (Art. 11))***

L'articolo 7 modifica l'articolo 2113 (*Rinunzie e transazioni*) del codice civile laddove, al quarto comma, ove si prevede che le norme ivi stabilite non si applichino alle conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 184, 410, 411, 412-ter e 412-quater dopo le parole "del codice

---

<sup>6</sup> Elementi che appaiono utili pur nella consapevolezza che le minori possibilità consentite dalla legge per l'atto ricevuto dall'ufficiale dello stato civile che, come si vedrà in occasione del commento delle disposizioni da ultimo richiamate, non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale potrebbero lasciar ipotizzare un maggior ricorso alle convenzioni di negoziazione assistita dagli avvocati per addivenire alle separazioni consensuali o divorzi.

<sup>7</sup> Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale statistica, *Procedimenti civili sopravvenuti per ufficio giudiziario, grado ed anno - Anni 2009-2012*, [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.wp?previousPage=mg\\_1\\_14&contentId=SST993953](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST993953)

di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

L'articolo 8, prevede che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data é impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

L'articolo 9 stabilisce al comma 1 che i difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. Il comma 2 prevede l'obbligo per gli avvocati e le parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. Il comma 3 riferisce che i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. Il comma 10 afferma che a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 (*Segreto professionale*) del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 (*Garanzie di libertà del difensore*) del medesimo codice di procedura penale, in quanto applicabili.

L'articolo 10 prevede che all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, laddove sono previsti gli obblighi di segnalazione "antiriciclaggio" per i professionisti, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

L'articolo 11, prevede al comma 1 che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo é stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati.

Il comma 2 stabilisce che con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

**La RT** afferma che gli articoli da 7 a 11 riguardano elementi che vanno dalla prescrizione, alla decadenza, all'obbligo dei difensori della riservatezza, all'antiriciclaggio, alla raccolta dei dati, inerenti il numero dei provvedimenti di omologazione, a cura del Consiglio Nazionale Forense, per la successiva, trasmissione al Ministero della Giustizia con finalità di monitoraggio e di valutazione di efficacia dell'istituto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore chiaramente ordinamentale delle norme in rassegna, non ci sono osservazioni.

**Capo III**  
**Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio**

*Articolo 12*

*(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)*

Le disposizioni in commento consentono che la richiesta congiunta di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio possa essere formalizzata innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune presso cui è trascritto o iscritto l'atto di matrimonio, senza l'assistenza di avvocati. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 per l'utilizzo ai medesimi fini della convenzione di negoziazione assistita la disciplina in commento non trova applicazione in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. L'accordo di separazione - che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale - tiene luogo dei pertinenti provvedimenti giudiziali. Con il comma 5 si apportano modifiche volte a coordinare le nuove norme in materia di accordo innanzi all'Ufficiale dello stato civile con il regime delle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio. E' inoltre, nel comma 6, modificata la tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 stabilendo che il diritto fisso spettante ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi di separazione non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Con il comma 7 si prevede che le disposizioni in titolo trovino applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

**La RT**, analogamente a quanto rappresentato in relazione all'articolo 6, indica in 80.624 casi il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, dei quali circa il 50 per cento avviene con presenza di figli minori. Ipotizza quindi circa 7.000 casi che potrebbero avvalersi del nuovo istituto e riferendo ad essi il contributo unificato dovuto pari a 43,00 euro stima un minor gettito per l'erario valutato in circa euro 301.000,00, precisando che non é dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Con riferimento alla novella operata dal comma 6 alla tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962, evidenzia che l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ammonta ad euro 16 per ogni foglio. Rappresenta infine che tale introito potrà essere utilizzato dai Comuni per compensare le spese associate ai nuovi adempimenti connessi all'articolo in esame.

**Al riguardo**, in ordine alla quantificazione, si fa rinvio alle considerazioni ed ai dati riportati a commento delle disposizioni dell'articolo 6. In particolare si ribadisce la necessità di poter disporre di informazioni ulteriori che consentano di supportare la previsione di circa 7.000 casi di utilizzo della nuova modalità di

separazione/divorzio consensuale disciplinata dall'articolo in commento (a fronte dei 10.000 casi previsti di ricorso alla convenzione di negoziazione assistita). Poiché, nel caso di specie, non è richiesta come obbligatoria l'assistenza degli avvocati per il perfezionamento dell'atto innanzi all'ufficiale dello stato civile, è da valutare se il conseguente risparmio degli onorari professionali possa determinare prassi applicative che facciano registrare un diverso e possibile maggior numero di adesioni alla procedura delineata dall'articolo in commento rispetto a quanto stimato in RT. L'impossibilità di effettuare, con l'atto perfezionato in Comune, trasferimenti patrimoniali che possono accompagnarsi alle separazioni/divorzi se, da un lato, potrebbe supportare la previsione del Governo che indica un maggior numero di casi di ricorso alla convenzione di negoziazione assistita, dall'altro - avuto riguardo al disposto di cui all'articolo 5, comma 3 del provvedimento in esame - poiché la certificazione delle firme della convenzione di negoziazione assistita effettuata dai legali non è idonea a consentire la trascrizione dell'accordo<sup>8</sup>, non esclude che i separandi/divorziandi possano comunque preferire lo strumento disciplinato dall'articolo in commento, riservando alla cura di un unico professionista pubblico ufficiale (ad esempio il notaio), il perfezionamento degli accordi di separazione/divorzio per la parte patrimoniale. Considerazioni queste che potrebbero anche indurre le parti a continuare a preferire il ricorso al giudice ordinario, ovvero determinare un utilizzo diverso rispetto a quanto ipotizzato in RT dei nuovi strumenti di separazione/divorzio, anche in rapporto tra loro, con possibili riflessi nella quantificazione che, a sua volta, dipenderà strettamente dal grado di affermazione dei nuovi istituti nelle prassi applicative<sup>9</sup>. Quanto agli adempimenti che i Comuni saranno chiamati ad effettuare per dare concreta attuazione all'istituto disciplinato dalle disposizioni in commento appaiono opportune maggiori informazioni al riguardo al fine di poter confermare l'adeguatezza della compensazione finanziaria attraverso i maggiori introiti per diritti fissi rivenienti dalla rimodulazione operata con le disposizioni in esame. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità (L. n. 196 del 2009) le leggi ed i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

---

<sup>8</sup> Qualora vengano in rilievo fattispecie riconducibili alle previsioni di cui all'articolo 2643 del codice civile.

<sup>9</sup> Per le fattispecie in commento si registra il particolare collegamento per cui maggiore sarà l'idoneità dei nuovi istituti di svolgere la funzione deflattiva del contenzioso alla quale sono vocati, più significativi saranno gli oneri associati in termini di minori introiti per contributo unificato.

## **Capo IV**

### **Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione**

#### ***Articolo 13***

##### ***(Modifiche al regime della compensazione delle spese)***

Con l'articolo 13, si è previsto che la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza. Il secondo comma stabilisce che la previsione in parola si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

**La RT** afferma che la norma, tesa a disincentivare il contenzioso civile, incide sull'istituto della compensazione delle spese processuali, largamente utilizzato nella pratica applicativa, nel senso che il giudice può disporre la compensazione solo nei casi di soccombenza reciproca, ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

#### ***Articolo 14***

##### ***(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)***

L'articolo 14 introduce, al comma 1, un nuovo articolo 183-*bis* al codice di procedura civile relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Esso è volto a consentire, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione, che, secondo la vigente disciplina processuale, è consentita, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello qui considerato.

Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

**La RT** riferisce che la norma interviene sui procedimenti civili di minore complessità, per la cui decisione è sufficiente una semplice istruttoria, attraverso il passaggio d'ufficio dal rito ordinario di cognizione al rito "sommario", con evidenti risultati in termini di più efficiente razionalizzazione delle risorse umane e strumentali negli uffici giudiziari.

**Al riguardo**, premesso che l'impatto del dispositivo dovrebbe comunque riflettersi in un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali dislocate presso gli uffici giudiziari, non ci sono osservazioni.



**Articolo 15**  
**(Dichiarazioni rese al difensore)**

L'articolo prevede che al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis (*Testimonianza scritta*) sia aggiunto il seguente: «257-ter (*Dichiarazioni scritte*). - La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

**La RT** afferma che la norma è finalizzata ad accelerare e a razionalizzare le procedure dell'assunzione delle prove, quali le dichiarazioni scritte rese al difensore, anche prima del giudizio, per l'utilizzo, nel corso del processo, fermo restando il potere del giudice di disporre l'escussione del dichiarante come teste. L'autenticità delle dichiarazioni può essere attestata dal difensore stesso.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

**Articolo 16**  
**(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)**

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

Il comma 2 prevede che alla legge 2 aprile 1979, n. 97, recante "*norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato*" dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (*Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato*). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 4 stabilisce che gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

**La RT** riferisce che il dispositivo, attraverso la modifica del regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal 10 agosto - 15 settembre di ciascun anno, al 6 agosto — 31 agosto di ciascun anno, è teso ad accelerare la definizione dei procedimenti ordinari, senza determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio di questa amministrazione.

La norma, inoltre, fissa a 30 giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, a decorrere dall'anno 2015, con effetti di sostanziale neutralità finanziaria.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore della disposizione, la cui efficacia decorre dal 2015, evidentemente suscettibile di produrre un effetto d'impatto positivo in termini di accelerazione nella definizione dei procedimenti, senza produrre effetti

finanziari a carico del bilancio dell'Amministrazione giudiziaria, nulla da osservare.

## Capo V

### Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali

#### *Articolo 17*

##### *(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)*

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 1284 (*Saggio degli interessi*) del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali é pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT** ribadisce che la disposizione interviene sulla disciplina del tasso di interesse moratorio durante la pendenza della lite, nel senso che, nel caso di mancanza di specifica previsione, la misura del predetto tasso deve considerarsi pari a quella prevista dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, attuata con D.lgs. n. 231 del 2002.

**Al riguardo**, premesso che per effetto del D.lgs. n. 192 del 2012 si è estesa alle PA l'applicabilità e i termini di maturazione degli interessi riconosciuti a carico dei debitori nell'ambito delle transazioni commerciali, stabiliti ai sensi della Direttiva 2011/7/UE, ad integrazione del D.lgs. n. 231 del 2002, di recepimento della direttiva "madre" 2000/35/CE, non ci sono osservazioni.

#### *Articolo 18*

##### *(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)*

Con l'articolo 18, si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale innovazione si rende necessaria anche in considerazione delle disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti. Sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione, disponeva che il pignoramento fosse trasmesso direttamente dall'ufficiale giudiziario in cancelleria. Ne conseguiva che il fascicolo dell'esecuzione doveva essere formato dal cancelliere, che provvedeva anche all'iscrizione nell'apposito registro informatico.

Sono modificate le disposizioni che prevedono che il pignoramento sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario precedente, prescrivendo che

quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) si è previsto che, sino al deposito dell'istanza di vendita, l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato (nuovo sesto comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile).

È previsto che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento. Il termine all'uopo assegnato al creditore procedente è di dieci giorni per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e l'espropriazione immobiliare, mentre è di trenta giorni per l'espropriazione presso terzi al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato prima di valutare se procedere all'iscrizione a ruolo della procedura.

Si stabiliscono (nuovo articolo 159-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) gli elementi che la nota d'iscrizione a ruolo deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione.

In considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali), è previsto al comma 2 che con proprio decreto, avente natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa individuare elementi della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 159-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

La disposizione contiene poi due norme transitorie:

*a)* con la prima, al comma 3, si dispone che l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo (e in generale tutte le modifiche normative conseguenti) si applicano "ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge";

*b)* con la seconda, al comma 4, si prevede che il deposito della nota di iscrizione a ruolo deve essere effettuato con modalità telematiche a decorrere dal 31 marzo 2015. A norma dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 l'obbligo di deposito telematico riguarda tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti incardinati dopo la predetta data. In forza della modifica che col provvedimento in conversione si introduce all'articolo 16-*bis*, comma 2, si dispone il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo a partire dal 31 marzo 2015. Fino a tale data, l'intervento normativo - chiarisce la relazione di accompagnamento - comunque spiegherà effetti, posto che la nota di iscrizione sarà oggetto di lettura automatica (col sistema del codice a barre) con conseguente, immediato sgravio dell'attività di cancelleria.

Considerato che il creditore deve allegare alla nota di iscrizione a ruolo alcuni atti (precetto, titolo esecutivo e pignoramento) e dovendo trasmetterli telematicamente, si è espressamente conferito al difensore, in coerenza con le più recenti scelte legislative, il potere di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche dei predetti atti e documenti, da inviare con modalità telematiche (ultimo periodo del comma 4).

**La RT** afferma che la norma in esame prevede l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, una autonoma nota di iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo di apposito atto strutturato (*XSD*) che, a decorrere dal 31 marzo 2015, in coerenza con la graduale introduzione delle disposizioni di cui all' art. 16-*bis* del D.L. n. 179 del 2012 in materia di processo civile telematico, consentirà ai creditore la trasmissione telematica della suddetta nota di iscrizione a ruolo.

L'introduzione della specifica procedura informatizzata per la gestione dei processi di esecuzione mobiliare ed immobiliare, connessa, in particolare,

all'introduzione di specifici *forms* da utilizzare con le dotazioni informatiche già in uso presso gli uffici giudiziari, comporta un onere quantificato prudenzialmente in euro 150.000,00.

Tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero di giustizia e valutata sulla base di analoghi interventi implementativi degli applicativi in uso presso gli uffici giudiziari, già realizzati dalla stessa Direzione generale, che hanno comportato le seguenti spese:

Studio di fattibilità e progettazione	5% del costo stimato
Realizzazione delle modifiche al Software applicativo	70% del costo stimato
Collaudo ed assistenza all'installazione presso gli uffici giudiziari	25% del costo stimato

**Al riguardo**, premesso che la RT fornisce una stima degli oneri correlati alla progettazione e implementazione del nuovo *software* da utilizzare ai fini della trasmissione - d'ora innanzi, con modalità telematica - da parte dei creditori agli uffici giudiziari, degli elementi documentativi necessari a rendere esecutivi gli atti di pignoramento, e che la nuova soluzione procedurale opererà comunque avvalendosi delle dotazioni *hardware* già esistenti presso le cancellerie degli uffici giudiziari, occorre non di meno formulare alcune richieste di chiarimento.

Difatti, per i profili di quantificazione, richiamandosi alla indicazioni fornite in tal senso dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., sembrerebbe utile la richiesta di più precisi elementi in ordine ai parametri adottati ai fini della indicazione del costo stimato per lo studio di fattibilità e progettazione (7.500 euro), nonché soprattutto in merito ai 105.000 euro previsti per le modifiche da apportare al *software* applicativo attualmente in uso negli uffici dell'amministrazione giudiziaria al fine di assicurare il nuovo *format* nella modalità di invio. In tal senso, poi, andrebbero richiesti anche elementi idonei a confermare la stima dei 37.500 euro indicati per l'assistenza e per le operazioni di collaudo, da svolgersi, per l'avvio della nuova soluzione informativa, presso i singoli uffici dell'amministrazione giudiziaria.

In definitiva, sembrerebbe utile ai fini di cui trattasi la richiesta degli elementi su cui la DG dei sistemi informativi del ministero della giustizia abbia provveduto alla stima di un importo complessivo di 150.000 euro sulla base di interventi di analoga portata effettuati in precedenza.

Inoltre, in ciò venendo anche ai profili di copertura, posto che l'attivazione della nuova soluzione "informatica" dovrà trovare comunque attivazione solo a partire dal 31 marzo 2015, andrebbero in ogni caso richiesti elementi di chiarificazione in merito alla cronologia degli interventi da operare nel 2014 e quelli invece eventualmente da sostenersi nel primo trimestre del 2015, al fine di assicurare l'attivazione della nuova procedura nei termini stabiliti dalla norma, al fine di trarne indicazioni in merito alla distribuzione degli effetti d'impatto, che l'articolo 22 pone invece integralmente a carico del 2014.

Ad ogni modo, si rinvia all'articolo 22, comma 2.

**Articolo 19**  
**(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)**

**Commi 1-6 tranne comma 2, lett. a) e comma 3**

L'articolo 19 è volto in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in commento abroga il secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile sopra riportato, mentre la successiva lettera *b)* inserisce, dopo il predetto articolo 26, il nuovo articolo 26-*bis* rubricato "Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti".

La nuova disposizione prevede, in via generale, che per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti viene radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Nell'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione viene invece prevista la competenza del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, facendo però salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni, quali ad esempio quello di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 19 dispone invece l'abrogazione del settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile ed effettua un correlativo intervento di coordinamento sul comma ottavo di tale articolo. L'abrogazione in questione è sostanzialmente conseguente alle innovazioni introdotte dalla successiva lettera *d)* del medesimo comma 1 in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L'articolo 19 interviene poi sulle problematiche concernenti la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

A tal fine la lettera *d)* del comma 1 introduce un nuovo articolo 492-*bis* nel codice di procedura civile, consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare. La competenza è radicata nel tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, che costituisce un criterio che prescinde dalla localizzazione territoriale dell'*asset* da aggredire.

Si prevede che, terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario acceda ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se la consultazione delle banche dati ha fatto emergere l'esistenza di più crediti, la scelta è rimessa al creditore, anche in questo caso replicando il modello generale che governa il pignoramento presso terzi. Spetta al creditore l'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione anche nel caso in cui l'accesso alle banche dati ha consentito di rilevare l'esistenza sia di crediti che di cose. A tal fine è previsto che il creditore possa chiedere di partecipare alle operazioni di pignoramento a norma del vigente articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e che l'ufficiale giudiziario, concluse le operazioni di ricerca telematica dei beni e prima di accedere ai luoghi, comunichi al precedente il relativo verbale invitandolo ad esercitare la scelta. In caso di inerzia del creditore, la richiesta di pignoramento diviene inefficace.

L'apposizione del vincolo d'indisponibilità sui crediti del debitore o sulle cose di quest'ultimo che sono in possesso di terzi ha luogo per mezzo della notificazione al debitore e al terzo del verbale che dà atto delle operazioni di ricerca e individuazione dei beni. Si introduce in tal modo nell'ordinamento il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi in forme analoghe a quelle del pignoramento diretto: ciò è qui reso possibile dalle

informazioni apprese dalle banche dati consultate, tali da consentire l'individuazione «virtuale» dei beni.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 19 apporta alcune modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile, modifiche correlate con l'introduzione delle nuove modalità di pignoramento dei crediti e delle cose appartenenti al debitore nella disponibilità di terzi individuati nelle banche dati. Le modifiche in questione si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione - sarebbe suscettibile di incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.

La successiva lettera *f*) apporta all'articolo 547 del codice di procedura civile una modifica di coordinamento con quelle apportate all'articolo 543 dalla precedente lettera *e*). In particolare, viene riformulato il primo comma dell'articolo 547 prevedendosi che, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna ed eliminando, quindi, la previsione previgente che contemplava anche l'ipotesi in cui la dichiarazione veniva resa personalmente dal terzo all'udienza.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 19 interviene invece sull'articolo 548 del codice di procedura civile che disciplina l'ipotesi della mancata o contestata dichiarazione del terzo. La disposizione abroga il primo comma dell'articolo 548 e riformula il secondo comma prevedendo che, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

L'articolo 19, comma 1, lettera *h*) contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione", bensì, quando autorizza la vendita. L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita.

L'articolo 19, comma 1, lettera *i*) riformula l'articolo 609 del codice di procedura civile delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. È previsto che l'ufficiale giudiziario provveda ad intimare alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l'asporto entro un termine perentorio all'uopo assegnato. In mancanza si provvederà alla vendita coattiva degli stessi in presenza di una specifica istanza della parte istante e del pagamento anticipato delle spese ad opera di quest'ultima ovvero, in mancanza, alla distruzione e smaltimento dei beni. Qualora vengano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi. La somma ricavata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L'eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell'esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte esecutata. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo.

La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 19 in esame aggiunge, dopo l'articolo 164 delle disposizioni di attuazione, il nuovo articolo 164-*bis* con il quale si stabilisce che, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Il comma 4 dell'articolo 19 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, effettuando un intervento di coordinamento sull'articolo 107, secondo comma, nonché modificando l'articolo 122. A seguito di tale ultima modifica si stabilisce che, quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso con finalità incentivanti, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a*) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma delle sopra richiamate nuove previsioni sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

Il comma 5 dell'articolo 19 interviene sull'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevedendo che le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi in questione l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Il comma 6 stabilisce infine disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT** riferisce che il dispositivo è teso a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare attraverso la possibilità, da parte dell'ufficiale giudiziario, di accedere alle banche dati pubbliche contenenti

informazioni patrimoniali e dei rapporti finanziari rilevanti ai fini dell'esecuzione.

Con riferimento alla prevista istituzione del Registro cronologico denominato "*Modello ricerca beni*", si rappresenta che i relativi oneri connessi, valutati di modesta entità, potranno essere sostenuti con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio per la spesa informatica, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia.

Si rappresenta, infine, la neutralità finanziaria per il Bilancio dello Stato delle disposizioni tese ad attribuire dei compensi "aggiuntivi" a favore dell'ufficiale giudiziario o funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati o al pignoramento, in quanto, rientranti tra le spese di esecuzione e posti ordinariamente a carico delle parti interessate alle relative procedure.

**Al riguardo**, occorre premettere che la prevista possibilità per gli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati pubbliche, al fine di reperire informazioni utili all'esito positivo della esecuzione costituisce un elemento di estrema utilità ai fini dello svolgimento dei procedimenti, che senz'altro avrà ricadute positive sulla efficacia del servizio della giustizia civile, e, di conseguenza, sul razionale impiego delle risorse umane e strumentali che ad oggi sono applicate in tale ramo dell'amministrazione giudiziaria, consentendo il celere recupero delle informazioni necessarie a ricostruire la situazione patrimoniale del debitore nell'ambito dei procedimenti di esecuzione.

In merito, in particolare, alla prevista istituzione del registro cronologico "*Modello di ricerca beni*", posto che la RT certifica che la sua attivazione potrà avvenire a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio che sono riconducibili alla Direzione generale dei sistemi informativi del ministero della giustizia, e considerato che la RT ne definisce espressamente di "modesta entità" l'ammontare della spesa, sembrerebbe comunque utile l'indicazione dei requisiti e delle caratteristiche informatiche che dovrà avere il suddetto registro, nonché in merito alla sua istituzione, o meno, presso tutti gli uffici giudiziari (ivi compresi quelli dei Giudici di Pace), o, piuttosto, solo presso le sedi di Tribunale o Corte d'Appello.

Ad ogni modo, si rileva che l'espressa previsione di un nuovo e maggiore onere, quand'anche sostenibile avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, dovrebbe essere correttamente suffragata dalla specificazione delle risorse e degli stanziamenti disponibili a tal fine. Al contrario risolvendosi in una mera affermazione di principio priva di dimostrata sostenibilità.

Sul punto, giova sottolineare che la determinazione degli stanziamenti in bilancio secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente deve giocoforza calibrarsi sui soli fabbisogni di spesa che scaturiscono, per l'appunto, dalla



legislazione vigente. Ciò che, a ben vedere, dovrebbe di per sé rendere impossibile la copertura di fabbisogni che sopravvengono per effetto di nuove norme<sup>10</sup>.

Quanto, poi, alle norme per cui si prevede il riconoscimento di compensi *ad hoc* "aggiuntivi" da corrispondere agli ufficiali giudiziari per la prevista facoltà di interrogazione delle banche dati nell'ambito dei procedimenti di pignoramento, in considerazione della circostanza che i relativi oneri rientreranno nelle spese di "esecuzione" che saranno posti a carico delle parti interessate, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, premesso che l'integrazione disposta all'articolo 122 del D.P.R. 15 dicembre 1059, n. 1229 (comma 4, lettera b)) stabilisce l'analitica progressione dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari nell'ambito delle procedure di esecuzione, in relazione alle singole fattispecie e tipologie procedurali considerate ai sensi degli articoli 492-*bis* e 495 c.p.c., ivi prevedendosi che, comunque, l'importo massimo non possa eccedere il 5 per cento del credito per cui si procede, nonché le specifiche modalità di riparto tra gli ufficiali giudiziari e i dirigenti degli uffici coinvolti nelle procedure, sembrerebbe utile l'acquisizione di una stima certificata, sulla base del numero delle procedure di esecuzione annualmente curate dagli uffici giudiziari e del loro valore complessivo medio, dell'ammontare complessivo dei compensi di cui trattasi in ragione annua, ai fini del computo degli effetti indotti per l'erario.

### **Comma 2, lett. a) e comma 3 (Procedimenti di esecuzione mobiliare)**

Il comma 2, lettera a) modifica le vigenti disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile dettate dal regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Le disposizioni hanno l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi; a tal fine il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione.

Nello specifico vengono introdotti i seguenti nuovi articoli:

- Articolo 155-*bis*: in esso si specifica che per archivio dei rapporti finanziari, al quale l'ufficiale giudiziario può avere accesso, deve intendersi quello di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605<sup>11</sup> concernente le informazioni che tutti gli operatori finanziari devono obbligatoriamente comunicare all'anagrafe tributaria, in apposita sezione.

---

<sup>10</sup> Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B.-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, Circolare n. 12/2009, Nota tecnica allegata.

<sup>11</sup> Che così recita: le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

- Articolo 155-ter: il creditore può partecipare alla ricerca dei beni da pignorare ai sensi dell'articolo 165 del citato codice di procedura civile; l'ufficiale giudiziario concluse le operazioni di ricerca dei beni mediante l'utilizzo delle modalità telematiche comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione, altrimenti la richiesta di pignoramento perde efficacia.
- Articolo 155-quater: è previsto un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>12</sup> nel quale si individuano i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati in argomento; in più sarà il medesimo decreto che potrà individuare ulteriori banche dati che l'ufficiale giudiziario potrà interrogare. È inoltre istituito presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni"<sup>13</sup>. Infine si prevede che l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati in argomento sia gratuito in applicazione delle norme contenute nell'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) che dispongono la gratuità dell'accesso alle amministrazioni richiedenti, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
- Articolo 155-quinquies: quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati in argomento non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, comma 1 del codice in parola può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni necessarie, in esse contenute.

Il comma 3 modificando il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dispone che il procedimento di ricerca telematica dei beni da pignorare<sup>14</sup> è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 43,00<sup>15</sup> e per esso non si applica l'istituto dell'anticipazione forfetaria<sup>16</sup>. Inoltre precisa, modificando l'articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 che il pagamento del contributo unificato in argomento deve essere effettuato contestualmente all'istanza presentata dal procedente.

**La RT** evidenzia dapprima che la disposizione è tesa a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare e che l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati è gratuito ai sensi del già citato Codice dell'amministrazione digitale. L'accesso alla procedura di ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare può essere autorizzata dal giudice su istanza del creditore e comporta il pagamento di un contributo unificato pari ad euro 43,00, "alternativo" al contributo unificato dovuto per l'istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002).

Utilizza quindi dei dati in possesso dell'amministrazione della giustizia dai quali stima in circa 100.000 unità le procedure di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Applicando a tale dato il contributo unificato di euro 43,00 ottiene un gettito che potrebbe attestarsi gradualmente in circa 4,3mln di euro annui. Poiché il contributo unificato dovuto per l'istanza di ricerca con modalità telematica "non è alternativo" al contributo unificato dovuto per l'istanza, per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (di cui all'articolo 14,

<sup>12</sup> E sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>13</sup> Conforme al modello adottato con il decreto citato.

<sup>14</sup> Procedura prevista dal citato articolo 492-bis, comma 1 del codice di procedura civile.

<sup>15</sup> Modifica all'articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

<sup>16</sup> Di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115 del 2002.

comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002), precisa che il gettito che scaturisce dalla disposizione in esame costituisce una nuova entrata per il bilancio dello Stato che può essere utilizzata per compensare adeguatamente il minor gettito derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 3, 6 e 12 del presente disegno di legge, in relazione alle quali è ragionevole ritenere analoghe dinamiche di gradualità degli effetti finanziari.

**Al riguardo**, si evidenzia che la RT non dà conto né della metodologia né dei dati utilizzati per stimare in circa 100.000 unità le procedure annue di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare; in più nulla viene detto sulla affermata gradualità del maggior gettito atteso: infatti non viene fornita alcuna ipotesi circa i tempi effettivi in cui potrà entrare a regime la nuova istanza di ricerca con modalità telematica che consentirà l'introito del potenziale maggior gettito stimato in 4,3 mln di euro, così come non viene palesato l'anno a partire dal quale potrà registrarsi il maggior gettito atteso.

A tale ultima problematica si riconduce anche la mancata indicazione nell'articolato, del termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministro della giustizia (di cui al nuovo articolo 155-*quater*) con il quale saranno definite le tutele e le modalità di esercizio della nuova forma di ricerca telematica.

Inoltre dalla lettura della RT sembra evincersi una contraddizione nei rapporti esistenti tra il nuovo contributo unificato per la ricerca telematica ed il contributo dovuto per l'istanza, per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002. Infatti in due punti diversi la RT afferma dapprima che il nuovo contributo di 43,00 euro è alternativo (quindi con effetti di gettito neutrali), salvo poi negare espressamente l'assunto, sostenendo che il contributo è aggiuntivo (qualora si scelga di attivare anche la procedura di ricerca telematica dei beni da pignorare), garantendo così il maggior gettito di 4,3 mln di euro che, si ricorda, è necessario peraltro a coprire i maggiori oneri recati dagli articoli 3, 6 e 12 del presente provvedimento. Il carattere alternativo o meno del contributo rappresenta quindi un aspetto che va chiarito.

Occorre aggiungere che gli oneri recati dagli articoli 3, 6 e 12, richiamati in RT, sembrano essere certi nella loro verifica ma non anche definiti nel *quantum* e nel tempo della loro manifestazione, così come già in precedenza osservato. In merito al carattere eventuale del maggior gettito occorre anche sottolineare che la procedura di ricerca telematica si presenta facoltativa, con conseguenze in ordine all'effettivo riscontro delle entrate attese (per le quali non si fornisce alcun elemento che ne consenta una puntuale verifica). In relazione a quanto sopra, andrebbe confermata la corrispondenza tra le esigenze di provvista finanziaria, anche sotto il profilo temporale, e le forme di copertura. Si rendono pertanto necessari chiarimenti ed assicurazioni del Governo.

Con riferimento poi alla “ragionevole ipotesi relativa alle analoghe dinamiche di gradualità degli effetti finanziari” che la RT attribuisce sia al maggior gettito in questione che ai maggiori oneri associati alle disposizioni di cui ai citati articoli 3, 6 e 12, sarebbe necessario un adeguato approfondimento in merito, al fine di escludere eventuali disallineamenti tra entrate e uscite. Infatti a seconda dei tempi di implementazione delle modifiche delle procedure contemplate dal presente decreto, di cui peraltro non si dà conto, non è escluso che si possano avere squilibri temporali di cassa.

Ulteriore aspetto riguarda la gratuità dell’accesso alle banche dati; questo è infatti previsto per l’ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo articolo 155-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Invece per quanto attiene l’accesso da parte del creditore procedente, qualora il collegamento non sia funzionante, la norma nulla dice circa la gratuità o meno dell’accesso (articolo 155-*quinquies*). Si rende necessario un chiarimento al fine di evitare possibili contestazioni, con eventuali riflessi finanziari negativi per l’erario.

### **Articolo 20**

#### ***(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)***

L'articolo 20 stabilisce al comma 1 che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è previsto - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche.

Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analogha attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure.

Il comma 3 prevede che i dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

Il comma 4 prevede che per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*sexies* del D.L. n. 179/2012.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-*bis*, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

**La RT** afferma che la norma prevede l'introduzione di rapporti riepilogativi "finali", con modalità telematica, delle procedure esecutive, concorsuali e fallimentari, allo scopo di fornire dati statistici unitari, anche su base nazionale, necessari a verificare l'esito e l'efficienza delle citate procedure.

I dati risultanti dai rapporti riepilogativi, saranno estratti ed elaborati a cura del ministero della giustizia ed inseriti nell'ambito delle rilevazioni statistiche nazionali.

Gli interventi connessi alla realizzazione e alla gestione del sistema centralizzato ai fini del monitoraggio, richiedono attività di analisi (5 per cento del costo stimato), progettazione (5 per cento del costo stimato), realizzazione e messa in produzione di un'applicazione per la raccolta dei dati dalle fonti locali (registri di cancelleria) e la loro analisi aggregata (70 per cento del costo stimato). Il sistema deve, altresì, comprendere un meccanismo di estrazione, trasformazione, elaborazione, con relativa base di dati (10 per cento del costo stimato), nonché una interfaccia di gestione e monitoraggio ed un *front-end* di reportistica dinamica (10% del costo stimato).

Si può stimare un onere quantificato in euro 400.000,00 per il 2014 per la realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e analisi dei dati ai fini del monitoraggio, nonché un onere di euro 100.000,00 a regime per il funzionamento e la manutenzione del predetto sistema. Tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero di Giustizia e valutati sulla base di analoghi interventi già realizzati dalla stessa Direzione generale.

### **Riepilogo oneri RT (Articoli 18 e 20)**

INTERVENTO	2014 (euro)	2015 e a regime (euro)
Art. 18 - Introduzione di nuovi atti telematici ed adattamento dell'infrastruttura per la loro accettazione e gestione	150.000,00	
Art. 20 - Realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e di analisi dei dati ai fini del monitoraggio	400.000,00	
Art. 20 - Spese di funzionamento, aggiornamento e : manutenzione dei sistemi		100.000,00
Totale	550.000,00	100.000,00

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce un'analitica descrizione degli elementi che concorrono alla formazione della spesa prevista (400.000 euro) per il 2014, sia in connessione alla definizione della componente di spesa prevista in relazione alla attivazione del sistema di monitoraggio dei dati (5 per cento) che per la loro progettazione (5 per cento), in aggiunta alla loro raccolta dai registri di cancelleria delle sedi giudiziarie (il 70

per cento), andrebbero comunque richiesti elementi documentativi, in particolare, in merito ai criteri adottati nella certificazione connessa al costo stimato per l'estrazione e l'elaborazione dei dati (il 10 per cento) nonché per la gestione dell'interfaccia della reportistica "dinamica" (ulteriore 10 per cento). Ciò detto, in aggiunta ai non meglio precisati 100.000 euro, da sostenersi annualmente, a regime, dal 2015 per la "manutenzione" del sistema.

Sul punto, dal momento che la RT si limita ad indicare la fonte organizzativa (la Direzione generale dei sistemi informativi del ministero della giustizia) delle suddette stime, sembrerebbe perciò necessaria l'acquisizione dei criteri adottati, per la quantificazione delle singole componenti sommariamente indicate dalla RT nonché, soprattutto, in merito ai parametri considerati ai fini della stima, anche al fine di far luce sulla distribuzione cronologica degli oneri di cui è previsto il sostenimento (parte nel 2014 e parte dal 2015).

## Capo VI

### Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria

#### *Articolo 21*

##### *(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)*

Il comma 1 stabilisce che al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 é aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (*Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi*). - Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT** riferisce che si tratta di una semplificazione delle procedure tese a ridurre i tempi dei posti vacanti all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale dei magistrati, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerando che il dispositivo è volto essenzialmente ad assicurare una maggiore continuità del servizio di Giustizia in connessione ai tempi che si rendono necessari all'avvicendamento del personale di magistratura nell'ambito delle procedure di tramutamento degli incarichi disposti da parte del CSM, in senso orizzontale, non ci sono osservazioni.

## **Capo VII** **Disposizioni finali**

### ***Articolo 22*** ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 prevede che all'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 2 stabilisce che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** afferma che ai fini della copertura finanziaria degli articoli 18 e 20 dell'intervento in esame, si provvede facendo riferimento alla norma finanziaria già contenuta nel disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2014 (art. 7, A.C. 2092 "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione), ritirato dal Ministro della giustizia, che prevedeva, per la medesime finalità, una copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Inoltre, al comma 2 si prevede che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in 4,3 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 19.

**Al riguardo**, sul comma 1, andrebbe confermata l'esistenza delle necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati, a valere degli stanziamenti previsti in bilancio per il 2014 e dal 2015 riconducibili al F.I.S.P.E (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze), nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della copertura dei fabbisogni relativi alla programmazione degli interventi già previsti per l'impiego di tali risorse.

Circa il comma 2, premesso che ivi trattasi della copertura di un nuovo onere per il 2014 e dal 2015, formulata però sotto forma di "previsione" e non di "tetto", e fermo restando che per le relative risorse si dovrà provvedere a carico delle maggiori entrate di cui all'articolo 19 - cui si rinvia per i profili di quantificazione - occorre, non di meno, segnalare che allorché si sia in presenza di autorizzazioni di spesa, sia pure sotto forma di minori entrate, formulate come "previsione" e non quali "tetti", l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità prescrive che le norme stesse debbano sempre accompagnarsi anche ad una specifica clausola di "salvaguardia", la cui formulazione dovrà corrispondere ai canoni di "automaticità ed effettività" che sono ivi espressamente stabiliti al comma 12 del medesimo articolo. Ciò detto, al fine di provvedere all'eventuale "compensazione" degli eventuali ulteriori effetti di oneri, "aggiuntivi" rispetto a quelli previsti dalla RT, che dovessero risultare per effetto di incongruità o errori incorsi nella quantificazione degli effetti finanziari da parte della RT.

Sempre con riferimento al comma 2 si fa rinvio per i profili di quantificazione alle osservazioni formulate con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del provvedimento in esame. Si evidenzia che la disposizione in commento non contiene riferimenti temporali in ordine alla imputazione, all'andamento ed alla decorrenza degli oneri e delle maggiori entrate. Sul punto si rinvia a quanto rappresentato a commento dell'articolo 19, comma 2, lettera a) e comma 3, nella parte in cui si è richiamata l'attenzione sulla mancanza di qualsiasi riferimento temporale che consenta di verificare puntualmente la copertura disposta dall'articolo 19 ai maggiori oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 12 del provvedimento in commento.





# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2014

[Nota di lettura n. 56](#)

**A.S. 1579:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Ago 2014

[Nota di lettura n. 57](#)

**A.S. 1582:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 58](#)

"Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie" (**Atto del Governo n. 100**)

"

[Nota di lettura n. 59](#)

**A.S. 1541-B:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

"

[Nota breve n. 6](#)

Gli incentivi agli investimenti privati: misure adottate e valutazioni dell'efficacia dal 2000 ad oggi

Set 2014

[Elementi di documentazione, n. 12](#)

**A.S. 1594:** "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione, n. 13](#)

**A.S. 1595:** "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 60](#)

**A.S. 1558:** "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 61](#)

**A.S. 1324:** "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"

"

[Nota di lettura n. 62](#)

**A.S. 1613:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>